

**270. Decreto legge 28 ottobre 1994 n. 606. Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 31 ottobre 1994 n. 255, è entrato in vigore il 31 ottobre 1994, ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana seguente decreto legge:

**8. Contributi alla SIAE.** – 1. In applicazione delle disposizioni previste in materia di protezione del diritto d'autore, e in particolare di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la utilizzazione del repertorio tutelato dalla Società italiana autori ed editori, le emittenti televisive e radiofoniche locali sono tenute, entro il 30 giugno di ogni anno, al pagamento, alla stessa Società italiana autori ed editori, di un importo pari allo 0,1 per cento degli introiti derivanti dalla attività di radiotelevisiva, figuranti nel conto economico di bilancio riferito all'anno precedente.

2. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente costituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.”

**10. Entrata in vigore.** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.